

STEFANIA

COMUNE DI CEREA

(Provincia di Verona)

29

R E G O L A M E N T O D E I C O N T R A T T I

Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio

n° \_\_\_\_\_ dat. 10 NOV. 1988

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento  
Art. 2 - Norme applicabili

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

Capo I - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Sav. 1 - La deliberazione a contrarre

- Art. 3 - Le proposte contrattuali  
Art. 4 - La deliberazione a contrarre

Capo II - IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA  
DEL CONTRAENTE

Sav. 1 - Disposizioni generali

- Art. 5 - I modi di scelta del contraente  
Art. 6 - Pubblicità dei bandi  
Art. 7 - Verbali per le procedure di aggiudicazione

Sav. 2 - Pubblico bando e licitazione pubblica

- Art. 8 - Pubblico bando  
Art. 9 - Licitazione privata  
Art. 10 - Le commissioni di gara per i pubblici bandi e le licitazioni private  
Art. 11 - Approvazione del verbale di pubblico bando e di licitazione privata

Sav. 3 - Appalto concorso

- Art. 12 - Appalto concorso  
Art. 13 - Le commissioni di gara per l'appalto concorso  
Art. 14 - Procedimento di segnalazione dell'appalto concorso  
Art. 15 - Approvazione delle liquidazioni concorrenti

Art. 16 - Il pubblico concorso per la liquidazione

- Art. 17 - Liquidazione concorrente  
Art. 18 - Commissario per il controllo della liquidazione  
Art. 19 - Controlli finanziari

Sez. 5 - Concorso di idee

Art. 19 - Concorso di idee

Art. 20 - Commissione giudicatrice del concorso idee

Capo III - ALBO COMUNALE DEI FORNITORI  
E DEGLI APPALTATORI

Art. 21 - Albo appaltatori e fornitori di beni e servizi

Capo IV - STIPULAZIONE E FOGITO

Sez. 1 - Atti preliminari alla stipulazione

Art. 22 - Atti preliminari alla stipulazione

Art. 23 - Documentazione antimatricolare

Art. 24 - Causione definitiva

Art. 25 - Deposito per spese contrattuali

Sez. 2 - Stipulazione del contratto

Art. 26 - Stipulazione del contratto

Art. 27 - Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

Art. 28 - Cessione del contratto

Art. 29 - Durata del contratto

Art. 30 - Domicilio del contraente

Sez. 3 - Ragito del contratto

Art. 31 - Ufficio legge regente

Art. 32 - Disposizione in merito al contenuto e agli allegati del contratto

Art. 33 - Adempimenti fiscali

Capo V - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1 - Efficacia del contratto

Art. 34 - Efficacia del contratto

Sez. 2 - Esecuzione del contratto

Art. 35 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto

Art. 36 - Cessione di credito

Art. 37 - Vigilanza e collaudo

Art. 38 - Uscita delle imprese alle

TITOLI II - INFORMATIVI

Capo I - ALLENAMENTO

- Art. 39 - Definizione
- Art. 40 - Alienazione e acquisto di beni immobili
- Art. 41 - Beni comunali
- Art. 42 - Prezzo della compravendita
- Art. 43 - Divieto speciale di comprare
- Art. 44 - Autorizzazione prefettizia dell'acquisto di beni immobili

#### CAPITOLO II - PERMUTA

- Art. 45 - Definizione
- Art. 46 - Norma di rinvio

#### CAPITOLO III - DONAZIONE

- Art. 47 - Definizione
- Art. 48 - Divieto di donazione
- Art. 49 - Accettazione della donazione

#### CAPITOLO IV - LOCAZIONE E AFFITTO

- Art. 50 - Definizione
- Art. 51 - Divieto di sublocazione
- Art. 52 - Locazione superiore a nove anni
- Art. 53 - Elenco dei beni locati o affittati
- Art. 54 - Locazione di immobili urbani
- Art. 55 - Affitto di area
- Art. 56 - Affitto di fondi rustici
- Art. 57 - Interessi per ritardato pagamento

#### CAPITOLO V - LEASING

- Art. 58 - Definizione
- Art. 59 - Condizioni per il ricorso al leasing
- Art. 60 - Inventariazione dei beni acquistati con il leasing
- Art. 61 - Assegnazione di aree per attività produttive e commerciali

#### CAPITOLO VI - COMODATO

- Art. 62 - Definizione
- Art. 63 - Obblighi del comodatario
- Art. 64 - Divieto di concedere beni in comodato

#### CAPITOLO VII - MUTUO

- Art. 65 - Definizione
- Art. 66 - Titoli mutuanti
- Art. 67 - Vincoli alla contrattazione

## Capo VIII - SOMMINISTRAZIONE

- Art. 69 - Definizione
- Art. 69 - Comune somministrante
- Art. 70 - Comune somministrato

## Capo IX - ASSICURAZIONE

- Art. 71 - Definizione
- Art. 72 - Assicurazioni obbligatorie
- Art. 73 - Dette di brokeraggio

## Capo X - TRANSAZIONE

- Art. 74 - Definizione
- Art. 75 - Effetti della transazione

## Capo XI - CONTRATTO D'OPERA

### Sez. I - Disposizioni generali

- Art. 76 - Definizione
- Art. 77 - Clausole necessarie del contratto

### Sez. II - Contratto di prestazione d'opere professionale

- Art. 78 - Modalità di scelta del prestatore d'opere professionale
- Art. 79 - Clausole necessarie del contratto

## Capo XII - APPALTO

### Art. 80 - Definizione

#### Sez. I - Appalto d'opera o di lavoro pubblico

- Art. 81 - Definizione
- Art. 82 - Scelta dell'appaltatore
- Art. 83 - Progettazione di massima ed esecutiva
- Art. 84 - Scelta delle imprese da invitare
- Art. 85 - Cause speciali di esclusione dall'invito
- Art. 86 - Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta
- Art. 87 - Aggiudicazione con maggiorazione della opera previste
- Art. 88 - Decisione definitiva
- Art. 89 - Copertura assicurativa
- Art. 90 - Direzione dei lavori
- Art. 91 - Documenti per la tenuta contabile della opera

- dei lavori pubblici
- Art. 92 - Variazioni all'opere o al lavoro pubblico
- Art. 93 - Pagamento del corrispettivo
- Art. 94 - Ritardo nel pagamento del corrispettivo
- Art. 95 - Revisione dei prezzi
- Art. 96 - Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto
- Art. 97 - Autorizzazione del subappalto, del cattivo e delle figure ad essi assimilate
- Art. 98 - Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
- Art. 99 - Collaudo in corso d'opera
- Art.101 - Procedimento amministrativo di definizione delle controversie
- Art.101 - Arbitrato
- Art.102 - Rescissione del contratto
- Art.103 - Recesso unilaterale del Comune dal contratto
- Art.104 - Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto
- Art.105 - Capitolati

#### Sez. 2 - Appalto di servizi

- Art.106 - Definizione
- Art.107 - Appalto di servizi pubblici
- Art.108 - Norme applicabili

### Titolo IV - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

#### Capo I - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

- Art.109 - Concessione di sola costruzione
- Art.110 - Concessione di costruzione e gestione
- Art.111 - Concessione di servizi

#### Capo II - CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

- Art.112 - Concessione di gestione di servizi pubblici
- Art.113 - Contenuti della convenzione
- Art.114 - Norma di rinvio

### Titolo V - CONVENZIONI URBANISTICHE

- Art.115 - Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica

### Titolo VI - ESECUZIONE IN ECONOMIA

- Art.116 - Lavori, provviste e servizi in economia
- Art.117 - Piano degli acquisti ricorrenti
- Art.118 - Acquisti saltuari

- Art.119 - Modalità di esecuzione
- Art.120 - Amministrazione diretta
- Art.121 - Cattivo fiduciario
- Art.122 - Modalità di pagamento
- Art.123 - Vigilanza e collaudo

#### Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.124 - Struttura responsabile del procedimento contrattuale
- Art.125 - Adeguamento degli importi
- Art.126 - Prima formazione dell'albo comunale dei fornitori e degli appaltatori
- Art.127 - Entrata in vigore

Comune di Cerea

Provincia di Verona

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L'attività contrattuale è svolta secondo i criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.

Art. 2

Norme applicabili

1. L'attività contrattuale del Comune disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dello Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione del Veneto e dagli usi negoziati, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 56 - comma 2 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle procedure previste dalle normative della Comunità Europea recepite o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d'opere generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'opere speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Comune di Cerea

Provincia di Verona

TITOLO II

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1° - LA DELIBERAZIONE A CONTRARRE

Art. 3

La proposta contrattuale

1. ~~Spettacolo e caposettore~~ del settore interessato formularà la proposta di contratto.
2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.
3. Il caposettore del servizio interessato, in collaborazione con l'ufficio contratti, cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell'avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.

Art. 4

La deliberazione a contrarre

1. La deliberazione a contrarre è adottata dall'organo competente, sulla base della proposta di cui all'art. 3.
2. La deliberazione di cui al comma 1, oltre ai pareri e alle attestazioni richieste dagli artt. 53 e 55 - comma 5 - della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve contenere:
  - a) gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) il caposettore del servizio interessato;
  - c) richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla-osta rilasciati e a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;
  - d) il richiamo ai provvedimenti di approvazione del piano finanziario o economico-finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento alle modalità di finanziamento delle spese che alla natura dell'opera oggetto del contratto;
  - e) il vincolo a dare corso alle procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui

il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate;

f) le attestazioni e le indicazioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste in relazione all'oggetto del contratto;

g) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento.

## CAPITOLO II

### IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

#### Sez. 1<sup>a</sup> - DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 5

##### I modi di scelta del contraente

1. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

2. Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale in materia e dalle norme del presente regolamento.

3. È consentito procedere mediante cattivo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo VI.

4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.

##### Art. 6

##### Fiducialità dei bandi

1. Nei casi in cui la legge non prevede la pubblicità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione sull'elenco pubblico e nelle altre località che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto, nella deliberazione o contratto di cui all'art.

2. Copia dell'avviso e del bando di gara può essere inviato alle associazioni comunali e provinciali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative.

## Art. 7

Termini per le procedure di aggiudicazione.

1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, possono essere stabiliti termini inferiori:

a) ~~quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;~~

b) ~~quindici giorni a decorrere dalla data di invito per la presentazione delle offerte.~~

2. Nei casi d'urgenza, da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, i termini di cui si come i possano essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.

3. La pratica dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera d'invito deve essere disposta dalla giunta comunale.

## Sez. 2° - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

## Art. 8

Pubblico incanto.

1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.

2. La scelta del pubblico incanto effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commesse di gara.

Art. 9  
Licitazione privata

1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. La scelta delle licitazione private effettuate dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.
3. Spetta alla giunta comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste del presente regolamento per i vari tipi di contratto.
4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dell'art. 10 in materia di commissioni di gara.
5. Nel caso di differenza fra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

Art. 10 *a modifica del.C.C. n.9/2006*  
**(Le commissioni di gara per i pubblici incarichi  
e le licitazioni private)**

1. All'espletamento delle procedure del pubblico incarico e della licitazione privata provvede una commissione di gara, composta:
  - a) dal segretario comunale, che la presiede; *art. 107 T.U. 26/00* *disposto* *scritto*
  - b) dal responsabile del servizio interessato;
  - c) da un altro caposettore designato dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono chiamati a far parte della commissione i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore appartenente allo stesso settore o servizio del componente da sostituire, designati dal Sindaco.
3. **[ ]** segretario sono svolte da un impiegato del settore segreteria designato dal Segretario comunale. *V*
4. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.

5. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.

6. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo — ~~il giorno~~ — nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.

7. La commissione, dopo avere accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plachi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.

8. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni e le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

9. Il verbale di gara è trasmesso alla giunta comunale per i provvedimenti di cui all'art. 11.

#### Art. 11

#### Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata

1. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla deliberazione di approvazione del verbale di gara da parte della giunta comunale, che deve verificare la regolarità dello svolgimento della gara e l'idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse.

2. La giunta comunale ha potere correttivo delle operazioni di gara limitatamente alla scattazione delle operazioni irregolari e senza alterare la parità delle condizioni dei concorrenti.

3. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all'aggiudicatore e comunicata agli altri concorrenti.

4. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferire secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

## Saz. 3° - APPALTO CONCORSO

Art. 13  
~~Appalto concorso~~

1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura, ristretta di cui all'art. 9, nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, ~~complisce il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.~~
2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto-concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione specialistici o particolarmente competenti artistiche, tecniche o scientifiche.
3. La scelta dell'appalto concorso effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.
4. Spetta alla giunta comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.
5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

Art. 13 - modifica de d. C.C. n. 8/2004.  
Le commissioni di gara per l'appalto concorso

1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la giunta comunale nomina di volta in volta una commissione composta:
  - a) ~~del Segretario comunale, che la presiede;~~
  - b) ~~dal responsabile del servizio interessato;~~
  - c) ~~da un altro caposettore;~~
  - d) ~~da due esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l'oggetto del contratto;~~
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un caposettore dell'entro segretario designato dal Segretario comunale.
3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a

maggioranza di voti.

4. La commissione ha la responsabilità del procedimento dell'appalto-concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell'ora, preventivamente comunicati agli offertenzi, e deve concludersi entro il termine assegnato dal sindaco.

#### Art. 14

#### Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso

1. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede:

- a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
- b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all'esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
- c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
- d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
- e) a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta.

2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offertenzi.

3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene deto atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d'invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, trasmetto alla Giunta Comunale per i provvedimenti di cui all'art. 15.

#### Art. 15

#### Aggiudicazione dell'appalto-concorso

1. La giunta comunale, verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione. Qualore il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista delle legittimità, la giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.

2. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all'aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'impegno di spese assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

#### Sec. 4<sup>a</sup> - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO

##### Art. 16

##### trattativa privata

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata, ai cui vigili comune consulta le imprese di propria scelta e negozia, con una o più di esse i termini del contratto.

2. La trattativa privata è ammessa:

- a) quando ricorrono speciali circostanze, da specificare nella deliberazione, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8, 9 e 12 del presente regolamento;
- b) quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte per 2. volte;
- c) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile preisporre il concorso di pubblica offerta;
- d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti e oggetti di precisione che una sola ditta può fornire e con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;

f) quando l'incubo dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire i tempi dell'incanto o delle licitazioni;

g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III del presente regolamento.

3. Ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese (almeno tre) da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

4. Nei casi in cui viene svolta la gara ufficiosa, le imprese con cui negoziare sono scelte, ove possibile, fra quelle iscritte all'albo comunale dei fornitori e degli appaltatori di cui al Capo III°.

Art. 17 - *maifob ad. c.c.m. 9/2004*  
**Commissione per le gare ufficiose**

1. Alla gara ufficiosa provvede una commissione di gara composta dal segretario comunale che la presiede, dal caposettore del servizio interessato e da un dipendente addetto al servizio. Un componente, designato dal presidente, svolge le funzioni di segretario.

2. Delle operazioni della commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti.

3. Il verbale, unitamente agli altri atti relativi alla gara ufficiosa, è rimesso alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale.

Art. 18  
**Cattimo fiduciario**

1. Il cattimo fiduciario è una forma per l'esecuzione dei servizi in economie di cui al Titolo VI.

2. Al cattimo fiduciario si applicano le norme di cui all'art. 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1975, n. 346 e le disposizioni di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Soc. Srl - COMITATO DI LODE

## Art. 19

Concorso di idee

1. Il concorso di idee è una forma di gara che il consiglio o la giunta, secondo le rispettive competenze, possono bandire per la progettazione di un'opera pubblica allo scopo di acquisire progetti di massima e progetti preliminari.
2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità d'impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare idee proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.
3. I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare un'essatta comprensione delle caratteristiche principali dell'opera, corredati da una relazione e da un preventivo sommario di spesa.
4. Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.

## Art. 20

Commissione giudicatrice del concorso di idee

1. Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una commissione, nominata dalla giunta comunale e composta dal Segretario Generale che la presiede, dal caposettore LL.PP. e da un numero dispari di membri, scelti fra docenti universitari e liberi professionisti designati dagli ordini professionali. La riunione di segretario della commissione è svolta da un impiegato designato dal segretario comunale. 2  
3
2. La commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.
4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.
5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, al sindaco, unitamente

agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

### CAPITOLO III<sup>o</sup>

#### ALBO COMUNALE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI

Art. 21

Albo appaltatori e fornitori di beni e servizi

1. E' istituito un apposito Albo fornitori e appaltatori del Comune per la partecipazione a gare ufficiose ed a gare in forma pubblica. L'iscrizione a tale Albo, il cui iter organizzativo ed istruttoria è curato dal servizio contratti, è aperta a tutte le imprese che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei necessari requisiti all'uopo fissati in apposito bando.

2. Detto Albo, la cui istituzione sarà disciplinata con apposito regolamento, suddiviso per categorie di opere, forniture e servizi, deve essere approvato dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo, e deve essere aggiornato annualmente sulla base delle richieste avanzate dalle imprese e delle indicazioni fornite dai vari uffici.

3. Su proposta del Funzionario responsabile, del Segretario generale o dell'Assessore competente, le ditte possono essere cancellate o sospese dall'Albo in qualsiasi momento, con provvedimento motivato della Giunta comunale.

### CAPITOLO IV<sup>o</sup>

#### STIPULAZIONE E ROGITO

##### Sec. 1<sup>o</sup> - "ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE"

Art. 22

Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:

- a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all'art. 20;
- b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 24;
- c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all'art. 25;
- d) che siano effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 23  
Documentazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause estative all'iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori pubblico ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

Art. 24  
Cauzione definitiva

1. Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, la garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dai danni derivati al Comune dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al "dieci" per cento dell'importo dedotto in ciascun contratto.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:

a) **in denaro contanti** o in titoli di Stato o garantiti dello Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;

**b) mediante effidiosione bancaria;**

**c) mediante polizza assicurativa**, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del remoto cauzioni.

3. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell'importo di ciascuna rata di pagamento in anticipo.

4. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla Cassa Depositi e Prestiti, a meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l'obbligo del versamento alla Cassa Depositi e Prestiti quando il loro ammontare, insieme con i fondi di cassa e con gli incassi straordinari, superi i due terzi delle cauzioni del tesoriere comunale.

5. La Giunta comunale ha facoltà in casi speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità nonché per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commetersi ad artifici o ditte specializzate. Il corrispettivo per l'esonero della cauzione non può essere inferiore allo 0,75% dell'importo contrattuale.

6. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo vincolo della cauzione è autorizzato dal responsabile del servizio interessato, su istanza del contraente, previa acquisizione delle dichiarazioni del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto dell'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e dell'attestazione resa dal responsabile della ragioneria comunale dell'avvenuta definizione della contabilità.

Art. 25  
Deposito per spese contrattuali

1. Tutte le spese imputabili al contraente sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 8, se salvo che la legge non dispone diversamente.

2. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa comunale.

3. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile dell'ufficio economato.

### Sez. 2<sup>a</sup> - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

#### Art. 26

##### Stipulazione del contratto

###### 1. La stipulazione del contratto è obbligatoria:

- a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell'appalto, concorso, dell'asta pubblica o della licitazione privata;
- b) se prescritta dal capitolato;
- c) quando si debba iscrivere ipoteca;
- d) quando vi sia stato miglioramento nel prezzo dell'offerta a seguito dell'esonero dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 24, comma 5;
- e) quando l'offerta rimasta aggiudicataria comporta un supero di spese rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione a contrarre ed è stata accettata con la deliberazione di cui agli artt. 11, comma 4, o 15, comma 3;
- f) nel caso in cui si debbano inserire fatti e condizioni particolari non contenuti nel capitolato speciale;
- g) nei casi previsti dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

2. I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa nel modo indicato all'art. 31, possono anche stipularsi:

- a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante il comune;
- b) per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
- c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 27

Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. Il contratto è stipulato dal caposettore designato di volta in volta dalla Giunta comunale.

2. Se il contratto è concluso, ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 26, mediante corrispondenza, la lettera del Comune è firmata dal caposettore del servizio interessato.

Art. 28

Cessione del contratto

1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso diviso in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con deliberazione da adottarsi da parte dello stesso organo che delibera il contratto ai sensi dell'art. 4 - comma 1.

Art. 29

Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune.

2. I contratti ad esecuzione continuativa sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.

Art. 30

Domicilio del contraente

1. L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.

2. Tutte le intimazioni, le essegnazioni di termini ed ogni

altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.

3. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.

4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

#### Ser. 3<sup>a</sup> - ROGITO DEL CONTRATTO

Art. 31  
Ufficiale rogante

1. ~~«I contratti sono rogati, di norma, dal segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente».~~

2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:

- a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
- b) quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4;

3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.

4. Il segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare aividimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.

5. Il segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 32  
Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto

1. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, ove si richiamino deliberazioni o capitoli speciali o generali sufficiente farne menzione senza allegarli.

2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone

legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

3. L'accertamento della capacità dello stipulante ed impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento delle facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficiale regente, nei contratti in forma pubblica amministrativa, e dal funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Art. 33

- Adempimenti fiscali

1. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPITOLO V<sup>o</sup>

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1<sup>o</sup> - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Art. 34

Efficacia del contratto

1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto, se obbligatoria, ai sensi dell'art. 26, comma 1, oppure, dalla data dell'esecutività della deliberazione che approva o dispone l'aggiudicazione.

Sez. 2<sup>o</sup> - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 35

Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata e della materia fornita.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e laddove non sia diversamente disposto dalle norme vigenti per particolari tipi di contratto, è consentito anticipare fino al 10% dell'importo

contrattuale, alle seguenti condizioni:

- a) che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente;
- b) che l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull'esecuzione del contratto stesso.

3. L'anticipazione di cui al comma 2 è revocata ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulla somma anticipata.

4. La previsione delle concessione dell'anticipazione, nei casi in cui non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, è stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, in un'unica soluzione dopo il collaudo, o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

#### Art. 36 Cessione del credito

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine ai singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di crediti che il contraente venga nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

3. La notifica dell'atto di cessione di credito o delle procure è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

#### Art. 37 Vigilanza e collaudo

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, il soggetto imprenditore deve adottare tutte le cautele di assicurazione e vigilanza necessarie al

assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il sindaco dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sull'esecuzione della prestazione stessa.

3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né alcun'altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente all'adozione delle delibere a contrarre.

4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione o fornitura ad opera di un dipendente diverso da quello incaricato della vigilanza.

5. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Art. 38  
Decisione delle controversie

1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dai contratti debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale scilichevole compositore.

Comune di Cerea

Provincia di Verona

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I°

ALIENAZIONE

Art. 39  
Definizione

1. L'alienazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1470 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 40  
Alienazione e acquisto di beni immobili

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Gli acquisti di beni immobili dovranno essere preceduti da un compromesso o da un preliminare sottoscritto dal sindaco, da sottoporre all'approvazione del competente organo deliberante.

3. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.

4. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendentemente dall'assegnazione di mutui per far fronte alle spese.

Art. 41  
Beni comunali

1. I beni immobili del Comune sono alienati negli appositi strumenti e si distinguono in demaniali e patrimoniali.

2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

3. I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrittibili e seguono tutte le norme del codice civile.

4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile a sì demanio pubblico sono incommerciabili e i diritti su di essi sono imprescrittibili, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.

5. I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare è data facoltà all'ente di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.

6. Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge.

Art. 42  
Prezzo della compravendita

1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima assicurata a firma del caposettore dell'ufficio tecnico comunale o suo sostituto o delegato di qualifica immediatamente inferiore.

2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al 1 comma del presente articolo, costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.

Art. 43  
Divieto speciale di comprare

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell'art. 1471 del Codice Civile.

2. L'acquisto di cui al 1° comma del presente articolo è nullo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, sempre che il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di amministratore comunale.

Art. 44

Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili

i. L'acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, deve essere previamente autorizzato dal Prefetto.

CAPITOLO II

PERMUTA

Art. 45

Definizione

i. La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell'art. 1552 del Codice Civile, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.

Art. 46

Norma di rinvio

i. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni e diritti permutati.

CAPITOLO III

DONAZIONE

Art. 47

Definizione

i. In conformità alle prescrizioni dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo

diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.

Art. 48

Divieto di donazione

1. Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.

2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità e ricorrenze.

3. Per le donazioni di assistenza e di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.

Art. 49

Accettazione della donazione

1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del consiglio comunale.

2. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, devono esser valutati con perizia asseverata a firma del caposottore dell'ufficio tecnico comunale.

CAPITOLO II

LOCAZIONE E AFFITTO

Art. 50

Definizione

1. In conformità quanto stabilisce l'art. 107 del Codice Civile, la locazione e l'affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norme il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni particolari come immobili attivi.

Art. 51

Divieto di sublocazione

1. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espresse autorizzazione con provvedimento dell'organo competente.

2. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 52  
Locazione superiore a nove anni

1. La locazione superiore ai nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del Codice Civile.

Art. 53  
Elenco dei beni locati o affittati

1. L'ufficio ragioneria del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.

Art. 54  
Locazione di immobili urbani

1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell'osservanza della normativa statale e regionale vigente in materia previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. In particolare oltre a determinare la durata dell'affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà.

3. I contratti relativi agli alloggi di tipo economico e popolare seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia.

4. Anche per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali, quando il Comune è locatore, va sempre

inserito l'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone di locazione che viene fissato, previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dal competente organo deliberante.

Art. 55  
Affitto di aree

1. L'amministrazione comunale, nella stipula di contratti per l'affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente, analogamente a quanto stabilito al quarto comma dell'art. 54 del presente regolamento.

Art. 56  
Affitto di fondi rustici

1. L'amministrazione comunale nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normativa in materia.

2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell'affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell'affitto e l'adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata.

Art. 57  
Interessi per ritardato pagamento

1. L'ufficio regioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare gli interessi legali vigenti.

CAPO V°

LEASING

Art. 58  
Definizione

1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria delle quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.

Art. 59  
Condizioni per il ricorso al leasing

1. Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.

2. La durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili è fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.

3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20% del costo dei beni sia mobili che immobili.

4. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.

5. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 60  
Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing

1. Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l'avvenuto riscatto e per l'intero prezzo erogato.

2. La quota di spese annuale, per non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.

Art. 61  
Assegnazione di aree per attività produttive e commerciali

1. Il Comune può concedere un'area di sua proprietà destinata ad attività produttiva, a mezzo di una finanziaria operante nel campo del leasing immobiliare.
2. Scaduto il leasing l'immobile dovrà essere intestato dalla società finanziaria esclusivamente alla ditta concessionaria del lotto, pena la revoca della concessione.
3. In tal caso il comune avrà il diritto a riavere la proprietà dell'area, mediante restituzione dal prezzo di assegnazione, senza alcuna corresponsione di interessi, ed inoltre pagherà la costruzione eseguita al prezzo di stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Qualora dovesse risolversi, per qualsiasi motivo, il rapporto di locazione finanziaria tra la Società di leasing ed il concessionario dell'area artigianale, la Società è facoltizzata ad intestare l'area ad altro operatore economico che abbia i requisiti per l'assegnazione delle aree nel P.I.P, sempre entro il termine di durata del contratto di leasing originario.

## CAPITOLO VI\*

## COMODATO

Art. 62  
Definizione

1. Il conformità a quanto stabilisce l'art. 1803 del Codice Civile, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Art. 63  
Obblighi del comodatario

1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2. Non può concedere ad altri il godimento delle cose senza il consenso del comodante.
3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante

il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.

## Art. 64

## Divieto di concedere beni in comodato

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento.

CAPO VII<sup>e</sup>

## MUTUO

## Art. 65

## Definizione

1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità a quanto disposto dall'art. 1813 del Codice Civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze.

2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito e con l'intervento dello Stato o di altro ente.

## Art. 66

## Istituti mutuanti

1. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte alle spese d'investimento assumendo mutui prioritariamente con la Cassa Popolare e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con l'Istituto per il Credito Speciale.

2. Può anche rivolgersi ad altri Istituti di Credito autorizzati dalla legge.

3. Nell'ipotesi di cui al II° comma del presente articolo, l'offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta almeno a tre Istituti di Credito e il mutuo è assunto con l'Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal capogettore responsabile della ragioneria.

Art. 67  
Vincoli alla contrattazione

1. Il Segretario Comunale e il capogettore responsabile della ragioneria, prima di sottoscrivere i pareri attinenti la legittimità e la regolarità contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, devono verificare:

- a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto apposito piano finanziario o economico-finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative alle rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;
- b) che esista il progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;
- c) che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommato a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli del consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene richiesta l'assunzione del mutuo;
- d) che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalle normative vigente in materia.

CAPITOLO VIII

COMMINISTRAZIONE

Art. 68

**Definizione**

1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1557 del Codice Civile, è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose o di servizi. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose o di servizi.

**Art. 69****Comune somministrante**

1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della giunta comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.

**Art. 70****Comune somministratario**

1. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, previa trattativa privata con gara ufficiose o licitazione privata, come stabilito con deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento, ad idonee ditte.

2. Le somministrazioni periodiche e continuative a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell'ufficio tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o di quantitativi fissi di forniture indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.

**CAPD IX<sup>a</sup>****ASSICURAZIONE**

Art. 71  
Definizione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1882 del Codice Civile, l'assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi consequenti a sinistri e eventi dannosi.

Art. 72  
Assicurazioni obbligatorie

1. Ulte i casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:

- a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti e attrezzature di proprietà comunale ivi compresi i guasti ai calcolatori;
- b) responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
- c) furto per tutti i beni mobili e attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
- d) infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali;
- e) ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'ente per attività istituzionali.

2. L'Ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'ente e uno scadenzario aggiornato.

3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.

Art. 73  
Ditte di brokeraggio

1. Il Comune può avvalersi del servizio di brokeraggi specializzati per la gestione dell'attività assicurativa.

2. Il suddetto servizio è affidato, previa trattativa privata con le ditte ufficiose, avendo riguardo oltre all'aspetto economico alle qualità del servizio proposto.

CAPITOLO X<sup>a</sup>

TRANSAZIONE

Art. 74  
Definizione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1965 del Codice Civile, la transazione è il contratto del quale l'ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.
3. Con l'atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.

Art. 75  
Effetti della transazione

1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.
2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l'atto deve essere trascritto.

CAPITOLO XI<sup>a</sup>

CONTRATTO D'OPERA

sez. I<sup>a</sup>: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76  
Definizione

1. In conformità alle previsioni dell'art. 2602 del Codice

Civile, con il contratto d'opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l'esecuzione di un'opere o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.

2. E' vietata ogni forma di appalto e di subappalto di mere prestazioni d'opera ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Art. 77  
Clausole necessarie del contratto

i. La convenzione con la quale è disciplinato il contratto d'opera deve necessariamente contenere:

- a) la descrizione della prescrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
- b) il corrispettivo riconosciuto al prestatore d'opera;
- c) il termine entro il quale la prestazione dev'essere resa;
- d) la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lett. f);
- e) l'indicazione della struttura organica e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
- f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei denari da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non venga resa entro un periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi delle precedente lett. c);
- g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalità indicate nell'art. 103, delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, con la precisazione che l'arbitrato dovrà essere reso secondo diritto e con l'esclusione di ogni emicidiale composizione.

SEZ. 2<sup>a</sup> - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Art. 78  
Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

1. Nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di un'opera o di un servizio rientranti nell'ambito delle relative competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che prestano sufficienti garanzie circa le specializzazioni, l'esperienza e l'organizzazione tecnica e che producono referenze in ordine a prestazioni analoghe e quelle oggetto dell'affidamento.

2. Speciali incarichi di consulenza in materia tecnica o artistica possono essere affidati ad Istituti Universitari, con le modalità ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Per l'affidamento d'incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad una gara fra professionisti, richiedendo agli stessi la presentazione di uno studio preliminare sul tema proposto, unitamente ai titoli ed alle referenze atte a dimostrare l'esperienza dei concorrenti nello specifico settore.

4. All'esame degli studi, dei titoli ed alle referenze ed alle formazione della conseguente graduatoria provvede, con le modalità ivi indicate, la commissione prevista dall'art. 20.

5. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d'opere professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto d'impiego con altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima.

#### Art. 79

##### Clausole necessarie del contratto

1. Il contratto di prestazione d'opere professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell'art. 77.

2. Per quanto attiene ai corrispettivi, ne dev'essere previste la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione detta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.

3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opere professionale il Comune ricorre, altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione del Veneto e relativi al tipo di prestazione professionale detta in contratto.

4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la relativa deliberazione di conferimento dell'incarico dove

indicare i contenuti essenziali di cui all'art. 56, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le clausole di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 77 del presente regolamento.

CAPITOLO XII<sup>a</sup>

## APPALTO

Art. 80  
Definizione

i. In conformità alle previsioni dell'art. 1653 del Codice Civile, con il contratto d'appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.

Sez 1<sup>a</sup> - APPALTO D'OPERA O DI LAVORO PUBBLICOArt. 81  
Definizione

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 80, con il contratto d'appalto d'opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l'esecuzione, e congiuntamente l'esecuzione e la progettazione, di un'opera o di un lavoro pubblico.

2. Si considera appalto d'opere pubbliche anche il contratto con il quale il Comune affida al privato contraente l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

Art. 82  
Scelte dell'appaltatore

i. I contratti d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gara mediante licitazioni private, da esperienze nelle forme e con le modalità previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunità Economica Europea, recepite comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell'appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell'opera o dei lavori pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.

3. Il ricorso al sistema dell'appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere o dei lavori oggetto dell'affidamento all'opportunità di comparare più soluzioni progettuali esecutive.

4. Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei soli casi previsti delle norme vigenti e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

6. Ove le norme vigenti non consentano altrimenti, l'affidamento mediante trattativa privata dev'essere preceduto da una gara ufficiosa tra almeno tre ditte di acciara idoneità rispetto alle opere o ai lavori da appaltare, scelte, ove possibile, tra quelle iscritte all'albo di cui al Titolo II, Capo III, del presente regolamento.

#### Art. 88 Progettazione di massima ed esecutiva

1. Le progettazioni di massima ed esecutive delle opere e dei lavori di competenza del Comune sono redatte, ove possibile, da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'eperto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per un motivo o l'altro avvio dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, le progettazioni di massima ed esecutive possono essere affidate, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, a società di ingegneria e costruttori di servizi in possesso dei requisiti di legge.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 78, le scelte dell'affidatario della progettazione esterna dev'essere rivolta a liberi professionisti, società di ingegneria e costruttori di servizi in possesso dei requisiti di legge.

4. I titolari di incarichi di progettazione ed elaborazione di servizi non possono partecipare alle gare, e nelle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera e

del lavoro pubblico dagli stessi progettato, né ai relativi subappalti.

5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti: controllato, controllore o collegato al titolare dell'incarico di progettazione o al concessionario di servizi.

6. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2059 del Codice Civile.

7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipologie di opere e di lavori oggetto di progettazione.

8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all'epoca della relativa compilazione.

9. È consentito prescindere dal progetto solo per opere e lavori di modesta entità, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell'intervento.

#### Art. 84 Scelta delle imprese da invitare

i. Nei casi in cui la scelta dell'appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l'individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l'invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell'avviso di gara.

ii. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell'avviso di gara.

iii. Nella definizione dei requisiti e nell'indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

iv. Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell'avviso di gara viene indicato il numero minimo e quello massimo delle imprese che saranno invitate alla gara.

Art. 85  
Cause speciali di esclusione dall'invito

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 84, non possono essere invitate alla gara:

- a) le imprese che, pur avendo ottenuto dal Comune inviti a partecipare alle tre più recenti gare per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto delle procedure in corso, non vi hanno partecipato senza fornire adeguata motivazione;
- b) le imprese che hanno richiesto l'invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese che ha presentato analoga richiesta;
- c) le imprese che hanno richiesto singolarmente l'invito, quando analoga richiesta è presentata da un'associazione temporanea o da un consorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;
- d) le imprese i cui titolari o legali rappresentanti si identificano totalmente o parzialmente in altre imprese; in tale caso ne viene invitata sola una;
- e) le imprese di cui stata è riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale incassabile, l'inidoneità, la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un'opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune;
- f) le imprese con le quali sia in corso un contenzioso amministrativo e/o civile.

Art. 86  
Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta

1. Nelle gare per l'affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ed impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento delle manodopera, dell'esistenza di eventuali carenze dei campioni, nonché di ogni altra circostanza generale e particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera.

2. La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà altresì dare atto che l'impresa concorrente, sulla base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, è in grado di formulare una adeguate offerta contrattuale.

3. Le imprese concorrenti debbono inoltre allegare alla propria offerta, sempre a pena di inammissibilità delle stesse, una certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune, nella quale si attesti che il legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato, ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché, ove richiesti dalla normativa vigente, dello studio d'impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale.

## Art. 87

## Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista

1. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 4 e dall'art. 15, comma 3, l'affidamento in appalto di opere o di lavori pubblici con maggiorazione della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrarre dev'essere preceduto dal parere di congruità reso dal progettista dell'opera o del lavoro pubblico.

## Art. 88

## Cauzione definitiva

1. Nell'appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5% o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l'esecuzione a regole d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inassatto adempimento, che il Comune sopporta per portare a compimento l'opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore, dalla mancata o ritardata disponibilità dell'immobile oltre i termini stabiliti.

## Art. 89

## Copertura assicurativa

1. Nel caso di opere o di lavori pubblici d'impatto contrattuale superiore a 5 milioni ECU, o alle diverse misure indicate dalle disposizioni vigenti, l'appaltatore di opere o di lavori pubblici è tenuto a stipulare una polizza

assicurativa che tenga indenne il Comune committente dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera o del lavoro, da qualunque causa determinati, salvo quella di forze maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino all'ultimazione delle opere.

Art. 90  
Direzione lavori

1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune è svolta, di norma, da personale dell'Ente.
2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una più idonea esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori può essere affidata ad un libero professionista.
3. La progettazione dell'opera o del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista a norma dell'art. 89 non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.
4. Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente alla materia tecnica e le sue dichiarazioni vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.
6. Quando le disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici fanno riferimento all'ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto del presente regolamento tale ruolo deve intendersi ricoperto dal caposettore dell'ufficio tecnico, salvo diverse determinazioni della Giunta comunale;
7. Laddove quest'ultimo riveste l'incarico di direttore dei lavori, le attribuzioni proprie del capo ufficio tecnico si assommano a quelle di direttore dei lavori.

Art. 91  
Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici

i. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, l'accertamento dei lavori e delle scommistrazioni in appalto ha luogo mediante i sottosindicati documenti, la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:

- a) manuale del direttore dei lavori;
- b) giornale dei lavori;
- c) libretti di misura e delle provviste;
- d) liste settimanali;
- e) registro di contabilità;
- f) sommario del registro di contabilità;
- g) stato d'avanzamento dei lavori;
- h) certificato per il pagamento delle rate d'acconto;
- i) conto finale.

2. Per opere o lavori di modesta importanza, può essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con le lettere a) b e f).

#### Art. 92

#### Variazioni all'opera o al lavoro pubblico

i. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni all'opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel quale dev'essere citata la corrispondente deliberazione dell'organo competente e ne deve essere attestata la relativa esecutività.

ii. Anche in assenza della deliberazione dell'organo competente, il direttore dei lavori può ordinare lavori di assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Comune affinché questi possa procedere, ove necessario, alla regolarizzazione dell'impegno di spesa.

iii. Il Comune, con atto dell'ingegnere capo o di chi ne riveste il ruolo ai sensi dell'art. 90, come è, del presente regolamento, può sospendere l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d'urgenza.

iv. La deliberazione dell'organo competente, prevista dal comma 1, viene promossa dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia di variante e/o supplativa e con la predisposizione di un corrispondente atto di sottoscrizione di un'appendice al contratto principale.

v. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per le variazioni e le addizioni eseguite senza l'osservanza delle procedure di cui

ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

6. La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti qualitativa e /o quantitativa comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

7. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, società d'ingegneri o concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera e del lavoro in appalto.

#### Art. 93 Pagamento del corrispettivo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico sono fatti all'appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest'ultimo, nel contratto, ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. Sull'importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono corrisposte a quest'ultimo con le rate di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.

4. Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.

5. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell'appaltatore e previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.

6. Nel caso in cui il finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo

dovranno essere integrate dall'eventuale disciplina speciale relative alla citata forma di finanziamento.

Art. 94

Ritardo nel pagamento del corrispettivo

Nel caso di tardivo pagamento delle rate di anticipo e della rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall'appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto.

Art. 95

Revisione dei prezzi

Non è consentita alcuna revisione prezzi ai sensi della Legge 23/12/1992 n° 478.

Art. 96

Divieto di cessione dell'aggiudicazione e  
del contratto d'appalto

1. L'aggiudicazione ed il contratto d'appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Art. 97

Autorizzazione del subappalto, del cattimo e  
delle figure ad essi assimilate

1. L'affidamento in subappalto o a cattimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, qualora esistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Questo disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano - in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni al subappalto.

3. L'istruttoria è curata congiuntamente dal responsabile dell'ufficio contratti e dal depositore dell'Ufficio Tecnico, insieme con il direttore dei lavori, se persona diversa dal funzionario da ultimo citato. L'istruttoria si conclude con una proposta motivata alla Giunta comunale, di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

4. Nel caso l'affidamento in subappalto è ottimo, ovvero il ricorso ad una delle figure assimilate al subappalto, riveste carattere di urgenza ai fini dell'incolumità di persone o cose, della corretta esecuzione delle opere o dei lavori in appalto, e per altre analoghe ragioni, l'autorizzazione è rilasciata dal capogettore dell'Ufficio tecnico, sentito il direttore dei lavori, se persone diverse.

5. Nell'ipotesi contemplata del comma 4, la Giunta comunale, informata nella prima riunione successiva al rilascio dell'autorizzazione, può annullare o revocare quest'ultima ove non ravvisi la sussistenza dei presupposti e delle condizioni giuridiche per l'autorizzazione.

## Art. 98

## Collaudo delle opere e dei lavori pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.

2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudo per le opere ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 e alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

3. In tal caso l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

4. Nei casi di opere o di lavori pubblici d'importo eccedente quello sopra indicato, ma non superiori a L. 1.000.000.000,- e alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti, è facoltà del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

5. Il certificato di regolare esecuzione emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori dev'essere approvato, dall'organo competente, entro i successivi tre mesi.

6. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l'cessazione del relativo certificato e con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.

7. Nei casi di opere o di lavori complessi e di particolare natura, il capitolo speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

B. L'approvazione degli atti di collaudo da parte della Giunta comunale deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7.

Art. 99  
Collaudo in corso d'opera

E' data facoltà alla Giunta Comunale di nominare un collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'art. 95, 5<sup>a</sup> comma del R.D. 25/05/1995 n° 350.

Art. 100  
Procedimento amministrativo di definizione  
delle controversie

1. Quando sorgono contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità alle disposizioni che regolano la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.

3. Di regola, la deliberazione della Giunta comunale sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori.

Art. 101  
Arbitrato

1. Tutte le controversie tra il Comune e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norme dell'articolo 102, possono essere deferite, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, al giudizio di tre arbitri.

2. Di questi, uno nominato dal Comune, altro nominato dall'appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona.

3. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri

coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

4. La competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nel contratto qualora l'affidamento avvenga mediante trattativa privata.

5. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme che disciplinano l'arbitrato relativamente agli appalti di opere e di lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e le norme del codice di procedura civile.

#### Art. 102 Rescissione del contratto

1. La Giunta comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all'appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è possibile del danno che provenisse al Comune dall'eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d'ufficio.

2. Qualora per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la Giunta comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, a maggiori spese dell'appaltatore.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

#### Art. 103 Ressesso unilaterale del Comune dal contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'imposta delle opere non eseguite.

2. Quando il Consiglio o la Giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

## Art. 104

## Ricesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza di un quinto di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In tal caso all'appaltatore sarà pagato il prezzo lavori ai termini di contratto.

## Art. 105

## Capitolati

1. Formano parte integrante del contratto d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale ed il capitolato speciale d'appalto.

2. Fino all'approvazione, da parte del Consiglio comunale del capitolato generale recante le condizioni generali valisvoli per tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione, purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del contratto, le norme contenute nel vigente capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

3. Il capitolato speciale disciplina le particolari modalità e condizioni che si riferiscono al singolo contratto d'appalto, nonché le eventuali deroghe al capitolato generale di cui al comma 2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.

SEZ. 2<sup>a</sup> - APPALTO DI SERVIZI

## Art. 106

## Definizione

1. In conformità alle previsioni artt. 1455 e 1677 del Codice Civile, con il contratto di appalto di servizi il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i servizi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, i compimenti di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in

danaro.

2. L'attività cui l'appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.

3. È vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opere, ai sensi della legge 26 ottobre 1960, n. 1369.

Art. 107  
Appalto di servizi pubblici

i. La Giunta Comunale, può deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici di modesta importanza.

2. Si considerano di modesta importanza i seguenti servizi:

- a) manutenzione rete di distribuzione acqua potabile;
- b) manutenzione rete di distribuzione gas-metano;
- c) manutenzione della pubblica illuminazione;
- d) manutenzione stradale e pulizia di aree pubbliche e strade;
- e) manutenzione impianti di fabbricati;
- f) manutenzione aree verdi;
- g) manutenzione rete fognaria e impianti di depurazione;
- h) manutenzione impianti semaforici;
- i) segnaletica stradale;
- j) servizio calore e manutenzione impianti riscaldamento negli edifici comunali;
- m) trasporti funebri;
- n) manutenzione e ricambio lampade sulle tombe cimiteriali;
- o) pulizia dei locali adibiti a uffici ed a sedi scolastiche;
- p) servizio di refezione scolastica;
- q) servizio di trasporto scolastico;
- r) servizio integrativo dell'attività didattica o di custodia/manutenzione di scuole;
- s) servizio assistenza domiciliare;
- t) affissione di manifesti;
- u) ogni altro servizio che il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, ritengano di modesta importanza.

3. Il contratto deve disciplinare i contenuti elencati nell'art. 113, alle lett. a), b), c), e), f), g), h) i), m) e o) sostituendo le espressioni concessione, concessoria, licenziazione con appalto, appaltatore e contratto.

Art. 108  
Norme applicabili:

1. Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1<sup>a</sup> del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

Comune di Cerea

Provincia di Verona

TITOLO IV

CONCESSIONE DI OPERE  
E DI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I<sup>o</sup>

## CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI

## Art. 109

## Concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

2. La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.

3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalità di scelta del contraente disciplinate dal titolo II, capo I, sezione 2<sup>a</sup>, del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire:

a) la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all'opera da eseguire, nonché le modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;

b) l'acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche;

c) l'acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferme restando l'elte vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;

e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e le quantificazioni delle ritenute di garanzia;

f) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;

g) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

h) i casi di decaduta dalla concessione e le modalità per la relativa declaratoria;

i) il divieto di cessione della concessione.

## Art. 110

## Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all'art. 109, commi 2, 3 e 4.

3. La convenzione di cui all'art. 111, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lett. e), dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia:

a) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti;

b) le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell'opera;

c) le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest'ultimo si remuneri esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell'opera;

d) il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell'opera oggetto della convenzione;

e) le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l'opera realizzata e la relativa gestione.

4. Nel caso la gestione dell'opera oggetto della concessione debba luogo ad una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 112.

## Art. 111

## Concessione di servizi

1. Nei pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell'amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonché gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.

2. I rapporti tra Comune e concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve recare, a seconda delle circostanze, le indicazioni di cui all'art. 109, lett. a), b), c), d), e), h), i).

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera o concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

4. Il concessionario, per l'affidamento in appalto delle opere e dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonché dalle disposizioni della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

## CAPITOLO II<sup>a</sup>

### CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 112 Concessione di gestione di servizi pubblici

1. In conformità alle previsioni dell'art. 22, comma 3, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 45 dello Statuto, il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere avvenuta dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.

3. Fatto restando quanto diversamente disposto da norme dello Stato e della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al presente articolo devono, di regola,

essere precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.

4. Per l'ottenimento delle concessione di servizi pubblici, l'impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell'utenza.

Art. 113  
Contenuti della convenzione

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
- b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
- c) l'obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano cortesia e considerazione dell'utenza;
- d) l'obbligo, per il concessionario, di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.
- e) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri Enti pubblici ed ai privati;
- f) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
- g) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo delle concessioni;
- h) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
- i) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'amministrazione;
- j) le modalità per la costruzione e l'acquisto/vente di immobili e impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
- m) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli

impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

n) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

o) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione di eventuali controversie;

p) l'esercizio delle facoltà di riscatto.

Art. 114

Norma di rinvio

Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alle discipline del presente capo trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 110.

Comune di Cerea

Provincia di Verona

TITOLO V

CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 115  
Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo  
in materia urbanistica

i. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione Veneto, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l'attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

ii. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo tipo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, ovvero approvati dal Consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui si riferiscono.

iii. La Giunta comunale approva le singole convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in conformità agli schemi tipo di cui al precedente comma e le relative deliberazioni ha efficacia quale autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 4 del presente regolamento.

iv. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal Sindaco.

v. La vigilanza sul rispetto delle convenzioni e dell'atto unilaterale d'obbligo spetta all'ufficio urbanistico.

Comune di Cerea

Provincia di Verona

TITOLO VI

ESECUZIONE IN ECONOMIA

i. I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:

- a) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici comunali e ad uso scolastico e di quelli il cui onere di manutenzione è a carico del Comune;
- b) lavori di piccola manutenzione delle strade comunali, degli acquedotti, della rete fognaria, della pubblica illuminazione e dei cimiteri;
- c) manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto di macchine da calcolo, da scrivere e per il centro elaborazione dati; macchine da stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico; acquisto e rilegatura di libri, della Gazzetta ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione; acquisti di genere di cancelleria; valori bolletti; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- d) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali di vario genere ed abbonamento a periodici;
- e) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori in economia;
- f) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune;
- g) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- h) spese per l'espiettamento dei concorsi, limitatamente alla stampa e alla divulgazione dei bandi di concorso; per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gare e dei bilanci e conti consuntivi;
- i) acquisto di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale;
- j) sgombero e trasporto della neve (quando non spetti al frontista);
- m) lavori da eseguirsi a carico dei contravventori alla Leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- n) i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di

edilità, polizia locale ed igiene pubblica a carico di privati, e' sensi delle vigenti disposizioni;

c) i lavori per il completamento di opere di cui furono appaltate le parti principali, quando per le nature di tali lavori sia opportuna la loro esecuzione a mezzo del personale comunale specializzato o a mezzo di ditte specializzate con le quali conveniente ed opportuno che il Comune tratti direttamente;

p) tutti quei lavori, infine, per i quali l'amministrazione Comunale, vagliate le circostanze particolari, credere opportuno di deliberarne l'esecuzione in economia;

#### Art. 117

#### Piano degli acquisti ricorrenti

1. Gli uffici comunali trasmettono, entro il 30 novembre di ciascun anno, all'ufficio ragioneria le richieste relative all'esercizio successivo di acquisti di beni e servizi ricorrenti necessari al funzionamento degli uffici e allo svolgimento dei servizi aventi carattere di continuità.

2. L'ufficio ragioneria, valutate le richieste, predisponde il programma degli acquisti, fornendo la stima della spesa relativa.

3. Il programma approvato dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre. Ha valenza per l'esercizio finanziario. Con l'approvazione del programma, la Giunta stabilisce, per ciascun gruppo di beni e servizi, la forma e le clausole essenziali del contratto nonché la durata che di norma deve essere annuale, salvo particolari motivi di necessità e convenienza da indicare nella deliberazione.

#### Art. 118

#### Acquisti saltuari

Per i piccoli acquisti si provvederà tramite economia secondo le modalità di apposito regolamento.

#### Art. 119

#### Modalità di esecuzione

1. I lavori, le provviste e i servizi previsti dal presente articolo VI, possono essere eseguiti:

- a) in esecuzione direttiva;
- b) a contratto fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cattimo fiduciario.

Art. 120  
Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune medesimo.

Art. 121  
Cattimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cattimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché di accettare la facoltà per il Comune di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cattimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nel caso di inadempienza dello stesso.

3. I preventivi per l'esecuzione a cattimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese, che siano di norma iscritti nell'albo dei fornitori e degli appaltatori del Comune di cui all'art. 21. I preventivi devono essere conservati agli atti del Comune.

4. È consentito prescindere dalla preventiva esecuzione dei tre preventivi esclusivamente nei casi in cui la specialità e l'urgenza del lavoro, delle provviste e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o imprese.

Art. 122  
Modalità di pagamento

i. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non manite del visto di liquidazione del caposettore l'ufficio interessato o suo sostituto.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale, da allegare al mandato di pagamento, e in copia, da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, delle prescrizioni presa in caricate o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione nei registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 123  
Vigilanza e collaudo

i. La direzione e sorveglianza dell'esecuzione dei lavori e delle provviste e dello svolgimento dei servizi è effettuata dal funzionario o dall'impiegato, designato dal caposettore del settore interessato. Per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni vigenti nella materia.

2. I lavori, le provviste ed i servizi sono soggetti al collaudo finale, che per i lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

3. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal caposettore del settore interessato.

Comune di Ceva

Provincia di Verona

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 124

Struttura responsabile del procedimento contrattuale

i. L'ufficio Segreteria è la struttura responsabile del procedimento contrattuale, salvo i casi in cui singole fasi procedimentali o l'adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento alla competenza delle Giunta comunale, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

Art. 125

Adeguamento degli Importi

i. Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europee.

ii. Al di fuori dei casi di cui al comma i, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal Consiglio Comunale, su proposta delle Giunta, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 126

Prima formazione dell'albo comunale dei fornitori  
e degli appaltatori

i. Alla prima formazione dell'albo comunale di cui al Capo III del Titolo II si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento per la istituzione dell'albo.

ii. Fino a quando non sarà operante l'albo comunale di cui al Capo III del Titolo II non si applicano, ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stesso.

Art. 127

Entrata in vigore

i. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, bandi rilievi, dell'organo regionale di controllo.

ii. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con lo Statuto comunale.